



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2025, in riferimento alla mancata presentazione del rendiconto dei c.d. “ordinativi collettivi di pagamento” delle annualità 2020 e 2021 da parte del dell’Ispettorato territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy - sede di Sulmona, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ss.mm.ii;

visto il comma 1, lett. e) dell’art. 11 “*Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati*”, del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123;

visto l’art. 13-bis “*Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale*” del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123;

visto l’art. 14, comma 8 del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123;

visto il successivo art. 14 bis del medesimo decreto legislativo;

visto DM 25 gennaio 2019 (pubblicato nella G.U 9 aprile 2019 n. 84)

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione del 28 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto presidenziale 16 settembre 2024, n. 10;

visto il decreto n. 2/2025 del 5 febbraio 2025 con il quale il Presidente di Sezione ha affidato il controllo a campione sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo;

vista la documentazione in atti;

vista la nota di deferimento del 22 settembre 2025, protocollo n. 299, avente ad oggetto: *“ISPETTORATO TERRITORIALE DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY- SEDE DI SULMONA - D.LGS.123/2011 ART. 11, COMMA 1 LETT. E-BIS - mancata presentazione del rendiconto dei c.d. “ordinativi collettivi di pagamento” delle annualità 2020 e 2021”*, contenente le conclusioni del Magistrato istruttore, Enrico Tedeschi;

vista l'ordinanza del 24 settembre 2025, n. 30, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Enrico Tedeschi.

PREMESSO CHE

Il riferimento normativo originario del presente controllo si rinviene nelle novelle normative introdotte, nel decreto legislativo n. 123/2011, dagli articoli 5 e 5 - bis del D.lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ss.mm.ii, in riferimento al controllo successivo dei c.d. *“ordini collettivi di pagamento”* relativi alle competenze fisse ed accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato.

In particolare, l'art.11 del d.lgs. 123 del 2011 **“Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati”**, nella nuova formulazione, a partire dal 1° gennaio 2017¹, al comma 1 lett. e - bis, annovera, tra gli atti oggetto di verifica amministrativa e contabile, anche gli *“ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni”*².

¹D.lgs. 12 maggio 2016, n. 93, Art. 9. **“Sperimentazione ed entrata in vigore” comma. 1.** *“Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, introdotte dagli articoli 2, 5, 6 e 7 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017”.*

² **Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 197:** *“a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002”.*

Il comma 3-ter del novellato art. 11 dispone che entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentino agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis).

Il successivo art. 13 bis **“Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale”**, anch'esso introdotto dal citato D.lgs. n. 93 del 2016, indica al primo comma le modalità di resa dei conti in parola³, prevedendo, al comma 2 che *“Unitamente alla rendicontazione le amministrazioni forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro trenta giorni, ad ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo. La rendicontazione relativa ai pagamenti delle competenze spettanti per incarichi di supplenza del personale del comparto scuola si riferisce anche ai relativi contratti di lavoro a tempo determinato, che conseguentemente sono soggetti esclusivamente a controllo successivo.”* Il successivo comma 3 specifica, che *“in caso di mancata presentazione della rendicontazione nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il responsabile dell'inadempienza, assegnando un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14, nonché la Corte dei conti”*.

Secondo quest'ultima norma *“Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativo-contabili e disciplinari, del comportamento del funzionario si tiene conto anche ai fini della corresponsione della quota del trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale e della retribuzione di risultato”*.

Il comma 4 dell'art. 13, infine, prevede che in caso di mancata rendicontazione, a seguito della diffida alla presentazione, il termine finale per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 14-bis **“Procedimento di controllo dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie al personale”**, comma 1, fissato, per i rendiconti presentati nei termini, al 31 dicembre dell'anno di presentazione della documentazione prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, è differito in misura corrispondente al ritardo dell'amministrazione. Detto termine, a norma del comma 2 dell'art 14 - bis può essere differito anche qualora l'ufficio di controllo richieda chiarimenti o documentazione giustificativa di qualsiasi tipo⁴.

Inoltre, il novellato art. 14 - bis disciplina gli aspetti afferenti alla rilevazione delle irregolarità e alle azioni conseguenti al mancato recupero delle somme corrisposte indebitamente. In particolare, i commi 3, 4 e 5 prevedono che:“

³ Art. 13-bis (Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale), comma 1: *“La rendicontazione dettagliata di cui all'articolo 11, comma 3-ter, è fornita in modalità informatizzata ed elaborabile, per esercizio finanziario al quale si riferisce il pagamento, per unità elementare di bilancio e partita stipendiale ed è composta dai tabulati dei nominativi dei beneficiari dei pagamenti distinti per Centri di Responsabilità, Direzioni generali, qualifiche e tipologia di pagamento e con indicazione delle casistiche di variazione stipendiale intervenuta nell'anno”*.

⁴ Art. 13-bis (Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale), comma 4 *“Qualora l'ufficio di controllo richieda chiarimenti o documentazione giustificativa di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, il termine di cui al periodo precedente e' differito in misura corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la richiesta dell'ufficio di controllo e la ricezione dei documenti o dei chiarimenti”*

3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, l'Ufficio di controllo formula congiuntamente tutte le osservazioni relative all'intera gestione di riferimento.

4. Sulla base delle osservazioni pervenute, le amministrazioni titolari della spesa provvedono al recupero delle somme indebitamente corrisposte, dandone notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarità amministrativa e contabile.

5. In caso di mancato recupero da parte delle Amministrazioni, o nel caso in cui le controdeduzioni rese non siano idonee a superare le osservazioni formulate, l'ufficio di controllo trasmette al competente ufficio della Corte dei conti la rendicontazione corredata dalle osservazioni e da ogni altra documentazione in suo possesso".

In attuazione delle predette disposizioni, l'art. 5 del DM 25 gennaio 2019 (pubblicato nella G.U 9 Aprile 2019 n.84), ha disposto che, ai fini del controllo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ottemperano a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3-ter), del decreto legislativo n. 123/2011, mediante la messa a disposizione della rendicontazione riepilogativa dei pagamenti effettuati nell'anno, come risultanti dai sistemi informatici⁵.

Il procedimento di acquisizione dei dati di pagamento da parte delle amministrazioni, e la conseguente messa a disposizione agli uffici di controllo, è stato illustrato e disciplinato dalla Circolare MEF/RGS n.22/2019, prevedendo il deposito in una cartella securizzata di un file informatico in formato CSV avente identica struttura del file fornito da NOIPA.

Sulla base dei dati resi disponibili attraverso l'accesso alle cartelle securizzate, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del DM 25 gennaio 2019, il competente ufficio di controllo del sistema delle ragioniere, seleziona le tipologie di competenze fisse e accessorie da controllare, distintamente per ciascuna categoria di personale, secondo un programma che assicuri la significatività del campione controllato. Secondo il comma 7 "in relazione alle tipologie di pagamento ed alle posizioni stipendiali inserite nel programma di controllo, può essere richiesto all'amministrazione che ha disposto la spesa ogni documento, atto presupposto o chiarimento, ritenuti necessari, con l'obbligo per l'amministrazione di corrispondere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta"

⁵Art. 5 del DM 25 gennaio 2019 (pubblicato nella G.U 9 Aprile 2019 n.84), comma 2 e comma 3.

" ...

2. Ai fini del controllo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ottemperano a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3-ter), del decreto legislativo n. 123/2011, mediante la messa a disposizione della rendicontazione riepilogativa dei pagamenti effettuati nell'anno, come risultanti dai sistemi informatici. Tale riepilogo, che ha funzione strumentale all'individuazione delle posizioni stipendiali oggetto di controllo di regolarità amministrativa e contabile, è reso dall'amministrazione centrale o periferica che ha disposto la spesa, ovvero dall'amministrazione centrale anche per conto delle proprie articolazioni periferiche e deve contenere gli elementi previsti dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011.

3. Sulla base dei dati resi disponibili ai sensi del comma 2, il competente ufficio di controllo seleziona le tipologie di competenze fisse e accessorie da controllare, distintamente per ciascuna categoria di personale, secondo un programma che assicuri la significatività del campione controllato, il quale, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad una soglia minima di posizioni stipendiali verificate, da stabilirsi, a cura dei medesimi uffici, in relazione al numero dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario ed alla rilevanza degli importi pagati, tenendo altresì conto delle risorse umane disponibili.

Sono invece assoggettati a controllo sistematico e generalizzato i pagamenti degli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale a titolo di remunerazione della retribuzione di risultato, così come previsto dal successivo comma 4 del medesimo decreto.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi della normativa richiamata in premessa, la Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di L'Aquila, in riferimento agli esercizi 2020 e 2021, sulla base dei dati resi disponibili attraverso l'accesso alle cartelle securizzate, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del DM 25 gennaio 2019, con note protocollo n. 5894 del 14 marzo 2023 e n. 7530 del 5 aprile 2023, ha trasmesso l'elenco delle partite stipendiali campionate nell'ambito del programma di controllo, chiedendo gli atti e la documentazione presupposta ai pagamenti effettuati.

In particolare, la RTS ha selezionato:

- per l'anno 2020, n. 44 partite stipendiali per un totale complessivo di euro 925.113,69 (competenze fisse pari ad euro 916.644,03 e competenze accessorie pari ad euro 8.469,66);
- per l'anno 2021, n. 41 partite stipendiali per un totale complessivo di euro 846.167,63 (competenze fisse pari ad euro 835.690,79 e competenze accessorie pari ad euro 10.476,84).

Non avendo ricevuto la documentazione richiesta, la RTS, con note prot. n. 23691 e n. 23694 del 14 ottobre 2024, ha sollecitato l'invio degli atti da sottoporre a controllo nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione delle missive.

Con successiva comunicazione prot. n. 19067 del 24 luglio 2025, l'Organo di controllo, ha comunicato alla Sezione e al Dicastero competente la mancata presentazione, per le annualità in esame della rendicontazione dovuta ai sensi del citato art. 11 del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123.

RILEVATO CHE

- la mancata presentazione dei rendiconti in parola costituisce violazione dell'art.11 comma 3-ter del decreto legislativo 123/2011 secondo il quale: " *Entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis);*

- l'omissione evidenziata, non ha consentito alla Ragioneria Territoriale di L'Aquila di attuare la procedura di verifica prevista dalla normativa vigente;

- quest'ultima procedura di verifica, secondo l'impianto legislativo richiamato in premessa, risulta propedeutica, nel caso di somme indebitamente percepite, all'applicazione delle normative di recupero di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14-bis del d.lgs. 123/2011.

ACCERTA

La mancata presentazione da parte dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy - sede di Sulmona dei rendiconti afferenti ai c.d. "ordinativi collettivi di pagamento" delle annualità 2020 e 2021.

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, affinché l'Amministrazione inadempiente provveda, ai sensi di legge, alla trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio della documentazione necessaria al controllo, la quale provvederà, nei successivi 10 giorni, a trasmetterne gli esiti a questa Sezione.

DISPONE

che a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila, all'Ispettorato territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy - sede di Sulmona e alla Direzione generale per i servizi territoriali del medesimo Dicastero. Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Cons. Enrico TEDESCHI

Ugo MONTELLA

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto